

RESOCONTO STENOGRAFICO

145ª SEDUTA

GIOVEDÌ 23 GIUGNO 1988

Presidenza del Vicepresidente DAMIGELLA

INDICE

	Pag.	PIRO (DP)*	5223
		PALILLO (PSI)	5225
		Mozioni	
		(Rinvio della determinazione della data di discussione):	
		PRESIDENTE	5220
		Allegato	
		Risposta scritta ad interrogazione:	
		— Risposta dell'Assessore alla Presidenza all'interrogazio-	
		ne n. 775, degli onorevoli Lo Giudice Diego e Coco:	5238
		(*) Intervento corretto dall'oratore	
Congedi	5217		
Disegni di legge			
(Annunzio di presentazione)	5218		
(Richiesta di procedura d'urgenza):			
PRESIDENTE	5220		
GULINO (PCI)	5220		
(Votazione di richiesta di procedura d'urgenza):			
PRESIDENTE	5220		
«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 mag-			
gio 1981, n. 98, "Norme per l'istituzione di parchi e			
riserve naturali"» (n. 28/A)			
(Rinvio della discussione):			
PRESIDENTE	5237		
«Interventi a favore dell'edilizia scolastica ed universi-			
taria» (nn. 45 - 207 - 270/A) (Seguito della discussione):			
PRESIDENTE	5225, 5227, 5230, 5231, 5232, 5234, 5235, 5236		
LAUDANI (PCI)*	5227		
GENTILE, Assessore per i beni culturali e ambientali e per			
la pubblica istruzione	5227, 5228		
FERRANTE (PLI)	5232		
BONO (MSI-DN)	5232		
TRINCANATO, Assessore per il bilancio e le finanze ..	5230, 5236		
Giunta regionale			
(Comunicazione di deliberazioni)	5218		
Interrogazioni			
(Annunzio)	5218		
(Annunzio di risposta scritta)	5218		
(Svolgimento):			
PRESIDENTE	5220		
PETRALIA, Assessore alla Presidenza	5221, 5224		

La seduta è aperta alle ore 17,05.

FERRANTE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, s'intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo per la seduta odierna gli onorevoli Colombo, Caragliano e Grillo; per le sedute di oggi e domani l'onorevole Platania.

Non sorgendo osservazioni, i congedi si intendono accordati.

Annunzio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta, da parte dell'Assessore alla Presidenza, risposta scritta all'interrogazione numero 775 degli onorevoli Lo Giudice Diego e Coco: «Notizie sulle prove relative al concorso interno bandito dall'Amministrazione regionale per il conseguimento della qualifica di assistente, secondo quanto previsto dalla legge regionale numero 21 del 9 maggio 1986».

Avverto che la risposta scritta ora annunciata sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della presente seduta.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

— «Norme per la salvaguardia nei centri storici di beni culturali e della tradizione locale» (542), dagli onorevoli Pezzino, Capitummino, Barba, Nicolosi Nicolò, FIRRARELLO, Lombardo Raffaele, Rizzo, Purpura, Graziano;

— «Durata e limiti dell'istituto del commissariamento presso gli enti locali in Sicilia» (543), dagli onorevoli Pezzino, Capitummino, Galipò, Nicolosi Nicolò, Rizzo, Burtone, Purpura, Barba, Lombardo Raffaele, Palillo, Graziano;

— «Interventi creditizi a favore degli emigrati» (544), dagli onorevoli Gulino ed altri.

Comunicazione di deliberazioni della Giunta regionale.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 26 marzo 1988, numero 5, ha fatto pervenire le sottoelencate deliberazioni, adottate dalla Giunta regionale nella seduta del 6-7 giugno 1988, concernenti ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988:

— numero 145: Rubrica Presidenza;

— numero 146: Rubrica Assessorato dell'agricoltura e delle foreste;

— numero 147: Rubrica Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;

— numero 148: Rubrica Assessorato degli enti locali;

— numero 149: Rubrica Assessorato dell'industria;

— numero 150: Rubrica Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;

— numero 151: Rubrica Assessorato della sanità;

— numero 152: Rubrica Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Avverto che copia di dette deliberazioni saranno inviate alla Commissione legislativa «Finanza, bilancio e programmazione».

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta orale presentate.

FERRANTE, *segretario*:

«All'Assessore per i lavori pubblici, per sapere:

— se risponde al vero che l'Iacp di Catania non provvede ad assicurare alle Commissioni assegnazione alloggi la possibilità di funzionamento giusta l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972 che pone l'onere finanziario per trasferte, viaggi e rimborsi spese, sostenute dai componenti le commissioni stesse nell'assolvimento dei compiti istituzionali, a carico degli Iacp;

— se risponde a verità che, ad aggravare la situazione per gli stessi componenti, a far data dal marzo 1987 non sono stati loro corrisposti gli emolumenti dovuti;

— se tale grave disfunzione sia imputabile all'Iacp di Catania o agli organi regionali, come esposto in lettera inviata ai gruppi parlamentari ed ai rappresentanti del Governo dagli interessati componenti le commissioni.

Si fa presente che le disfunzioni delle Commissioni alloggi si riflettono sugli assegnatari e aventi diritto, finendo per provocare gravi

disagi ai lavoratori e discredito alle istituzioni» (1066).

PLATANIA.

«Al Presidente della Regione, premesso che, malgrado numerosi solleciti, non si è ancora provveduto al necessario ed indilazionabile consolidamento e rafforzamento della diga foranea del porto di Catania, con gravissimo rischio di danni irreparabili ai natanti ed alle strutture del porto;

per sapere se non ritenga necessario e urgente intervenire presso il Ministero dei lavori pubblici per sollecitare l'esecuzione dei lavori di consolidamento e rafforzamento della diga foranea del porto di Catania prima del sopraggiungere della stagione autunnale» (1067).

GULINO - D'URSO - LAUDANI - DAMIGELLA.

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora annunciate saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta in Commissione presentate.

FERRANTE, *segretario*:

«All'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, premesso che:

— l'Amministrazione comunale di Monreale ha deliberato la costruzione di una scuola media, denominata "Guglielmo II", da realizzarsi in un'area estesa oltre 6000 metri quadrati, conosciuta come "Orto Mangano";

— la localizzazione dell'opera è stata fatta oltre venti anni fa; l'area è stata vincolata nelle previsioni di piano regolatore nonostante le opposizioni presentate; inoltre a più riprese negli anni si è proceduto sia all'apposizione di vincoli che alla occupazione temporanea, con un susseguirsi di decisioni tutte assai discutibili sotto il profilo della certezza del diritto;

— più recentemente l'Amministrazione comunale ha proceduto ad appaltare l'opera ed a circoscrivere l'area, pur non essendo neanche stati compilati i verbali di consistenza;

considerato che:

— l'Orto Mangano è un importantissimo polmone verde per la città di Monreale, l'unico sopravvissuto ormai ad una indiscriminata edificazione;

— la sua ubicazione, contigua al complesso monumentale del Duomo, ne richiede il mantenimento ad area verde;

— la realizzazione di un grosso edificio comporta problemi di impatto ambientale, di danno al paesaggio e di insanabile manomissione della memoria storica dei luoghi;

— appare certamente più opportuno, trattandosi di sito all'interno del centro storico di Monreale, provvedere ad una sua adeguata tutela;

— l'Orto Mangano conserva ancora essenze arboree originali e di pregio, nonché numerosi reperti architettonici;

per sapere:

— se non intenda disporre, attraverso l'intervento della soprintendenza, l'immediato blocco dei lavori;

— se non intenda revocare il dissennato parere favorevole reso dalla soprintendenza in data 11 novembre 1986;

— se non ritenga urgente ed indispensabile, ove già il sito non fosse vincolato, apporre i vincoli necessari per la conservazione integrale e la tutela dell'Orto Mangano, così significativo dal punto di vista storico-naturalistico ed essenziale complemento del complesso monumentale rappresentato dal Duomo di Monreale» (1065)

PIRO.

«All'Assessore per la sanità, premesso:

— che nel 1967 l'università di Catania stipulò una convenzione con la casa di cura "Santa Maria Center" Spa per far svolgere l'attività di clinica urologica;

— che in data 10 marzo 1978 venne stipulata la convenzione tra la casa di cura "Santa Maria Center" e l'Assessorato regionale sanità avente per oggetto i ricoveri nel reparto speciale di urologia;

— che in data 20 maggio 1988 la casa di cura "Santa Maria Center" ha dato disdetta della convenzione del 10 marzo 1978;

— che con il prossimo 31 luglio corrente anno verranno a cessare le prestazioni previste nella convenzione del 10 marzo 1978, con la conseguenza che andrà perduta una struttura sanitaria largamente utilizzata;

per sapere:

— se non ritenga di intervenire presso l'università di Catania, in sede di rinnovo della convenzione tra l'università e l'Assessorato regionale sanità, per inglobare nel policlinico di Catania la clinica urologica in modo da salvare una struttura sanitaria largamente utilizzata e garantire agli operatori sanitari il posto di lavoro» (1068).

GULINO - LEANZA SALVATORE.

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora annunziate sono già state inviate al Governo e alle competenti Commissioni.

Richiesta di procedura d'urgenza per l'esame di disegno di legge.

GULINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo la procedura d'urgenza per l'esame del disegno di legge numero 544: «Interventi creditizi a favore degli emigrati», annunziato nella seduta odierna.

Tale richiesta è motivata dal fatto che con l'approvazione del disegno di legge si consentirebbe l'erogazione per il 1988 dei contributi regionali agli emigrati per l'acquisto o la costruzione della propria abitazione.

PRESIDENTE. Avverto che la richiesta sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.

Votazione di richiesta di procedura d'urgenza per l'esame di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: Richiesta di procedura

d'urgenza per il disegno di legge numero 540: «Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private per l'autorizzazione alla gestione».

Pongo in votazione la richiesta stessa.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvata)

Rinvio della determinazione della data di discussione di mozioni.

PRESIDENTE. Si passa al terzo punto dell'ordine del giorno: Mozioni demandate alla Conferenza dei capigruppo per l'indicazione della data di discussione: numeri 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55 e 56.

Avverto che, non avendo ancora la Conferenza dei capigruppo proceduto a determinare la data di discussione delle mozioni sopra menzionate, le stesse restano iscritte all'ordine del giorno dei lavori d'Aula.

Svolgimento di interrogazioni della rubrica «Presidenza - Affari generali».

PRESIDENTE. Si passa al quarto punto dell'ordine del giorno: Svolgimento, ai sensi dell'articolo 159, comma terzo, del Regolamento interno, delle interrogazioni relative alla rubrica «Presidenza - Affari generali».

Per l'assenza dall'Aula degli interroganti, all'interrogazione numero 650: «Indagine conoscitiva sulle presunte irregolarità verificatesi durante lo svolgimento delle prove selettive del concorso a 69 posti di archivista indetto dall'Amministrazione regionale», degli onorevoli Cusimano, Bono, Cristaldi, Paolone, Ragno, Tricoli, Virga e Xiumè, verrà data risposta scritta.

Si passa allo svolgimento dell'interrogazione numero 872: «Motivi della mancata utilizzazione di alcuni tecnici specialisti, immessi nel ruolo provvisorio degli esperti per lo sviluppo delle zone interne e notizie sulla loro futura distribuzione presso gli uffici dell'Amministrazione regionale», dell'onorevole Piro.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

FERRANTE, segretario:

«Al Presidente della Regione e all'Assessore alla Presidenza, premesso che:

— con l'articolo 71 della legge regionale 41 del 1985 è stato istituito il ruolo provvisorio degli esperti per lo sviluppo delle zone interne, dotato di 55 posti equiparati ai dirigenti tecnici;

— con fortissimo ritardo anche sulle previsioni della legge, nel mese di luglio dello scorso anno, l'amministrazione ha proceduto all'assunzione, in particolare, degli idonei dei corsi di formazione istituiti dal Formez;

— detti tecnici sono stati posti alle dipendenze della direzione rapporti extra-regionali ed allocati in massima parte negli uffici della Regione siti in via Giacomo Del Duca, dove non risulta che, a tutt'oggi, siano stati loro affidati compiti precisi;

— risulta al contrario che, tranne alcuni che hanno lavorato per qualche tempo intorno ai Pim e ai progetti per la legge 64, peraltro con compiti approssimativi e parziali, la gran parte di questi dirigenti tecnici, la cui formazione e specializzazione è costata svariati miliardi, non faccia al momento alcunché;

— si inseguono le ipotesi più disparate sulla loro collocazione: chi ne prevede una dispersione negli Assessorati, chi massicci trasferimenti in sedi decentrate, qualcun altro ipotizza la creazione di gruppi di lavoro, non si capisce bene in quale direzione;

per sapere:

— come giustificano la mancata utilizzazione di questi specialisti, proprio mentre si evidenzia sempre più la necessità della programmazione, della verifica dei piani e dei progetti e della valutazione tecnico-economica;

— se non ritengano insensate le ipotesi di dispersione, ed uno spreco di risorse, il concentramento in una sola direzione regionale;

— come il Governo regionale intenda assicurare l'utilizzo ottimale dei predetti tecnici» (872).

PIRO.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ha facoltà di rispondere.

PETRALIA, *Assessore alla Presidenza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è

noto, l'articolo 71 della legge regionale 28 ottobre 1985, numero 41, ha istituito presso la Presidenza della Regione un ruolo provvisorio dotato di numero 55 posti di esperti per lo sviluppo intersettoriale delle zone interne.

I posti di cui trattasi, per espressa previsione legislativa, sono stati coperti mediante l'assunzione degli idonei nei corsi di formazione per tecnici di programmazione nelle aree interne istituiti dal Formez nell'ambito del progetto speciale numero 33 della Cassa per il Mezzogiorno e svoltisi presso istituti siciliani nonché degli assistenti ai predetti corsi e del personale utilizzato per la redazione di piani zonali e di sviluppo e l'assistenza alle imprese finanziate dalla Cassa nell'ambito del predetto progetto.

Il personale in questione è stato successivamente selezionato con un esame-colloquio da una commissione istituita con l'articolo 71 predetto.

I tecnici così assunti sono stati immessi in servizio in data 16 luglio 1987 e sono stati utilizzati fino al 31 ottobre 1987 dal Gruppo affari generali della Direzione regionale per i rapporti extraregionali.

Poiché l'assunzione di detto personale è caduta nel periodo di predisposizione del secondo piano annuale del programma triennale dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, è sembrato naturale che la gran parte dei tecnici venisse utilizzata per l'esame delle richieste, della verifica di coerenza, l'inserimento nell'azione organica più confacente e infine anche per il materiale inserimento negli elenchi che sono stati predisposti.

Dette richieste in gran parte erano accompagnate da progetti di massima o esecutivi, anch'essi esaminati dai tecnici, e inviati al Ministero dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, e, al fine di poter agevolmente rintracciare il singolo progetto, è stato predisposto un particolare codice regionale che è stato apposto su ogni singola richiesta, sulla scheda e sul progetto, curando che ogni copia del progetto avesse la sua scheda all'interno.

Al termine di questo lavoro è stato predisposto un elenco recante la codifica regionale, e sono anche stati predisposti i pacchi dei progetti (circa 50) recanti all'esterno dell'involucro l'elenco dei codici regionali che permettevano di identificare facilmente il contenuto.

Questo lavoro ha assorbito i tecnici in questione fino al 10 settembre 1987, data in cui

si è effettuata la spedizione a Roma dei progetti di cui sopra.

Superata la scadenza dell'invio dei progetti del secondo piano annuale, si è resa necessaria una verifica del lavoro svolto, l'acquisizione delle nuove schede inviate dal Ministero e sono state compilate, per i progetti esecutivi, delle schede che prevedevano per ogni singola richiesta un esame amministrativo, tecnico e una valutazione economica.

Con ordine di servizio dell'Assessore alla Presidenza del 20 ottobre 1987 è stata disposta una diversa organizzazione di detti tecnici: mentre precedentemente essi erano amministrati dal gruppo sesto D.R.E. e la loro utilizzazione avveniva secondo le specifiche necessità, si è stabilita la loro assegnazione per materia, e pertanto, in base alle competenze, ai vari gruppi di lavoro.

Dall'1 novembre 1987, a seguito di ordine di servizio del direttore regionale competente, il suddetto personale è stato così utilizzato:

- 3 unità presso il gruppo primo;
- 25 unità presso il gruppo secondo;
- 4 unità presso il gruppo terzo;
- 1 unità presso il gruppo quarto;
- 4 unità presso il gruppo p.i.m.

Tutti gli esperti hanno svolto attività di supporto nello svolgimento dei compiti istituzionali assegnati ai suddetti gruppi di lavoro.

Le restanti 10 unità sono state utilizzate presso la direzione regionale ed hanno costituito una sorta di nucleo di valutazione delle richieste di finanziamento avanzate dagli Assessorati regionali e da altri enti pubblici sui piani annuali del programma triennale per il Mezzogiorno.

La genericità della norma di cui all'articolo 71 della legge regionale numero 41 del 1985 non ha consentito una utilizzazione ottimale ed un completo sfruttamento delle capacità professionali del personale in questione che, come si è detto, ha svolto, in massima parte, azione di supporto per gli adempimenti istituzionali della direzione.

La Presidenza della Regione, salvo quanto previsto dall'articolo 23 della legge regionale numero 6 del 1988, nonché dall'ordine del giorno approvato da questa Assemblea in sede di discussione della legge medesima, cioè l'utilizzazione nei gruppi di lavoro della direzione

della programmazione di parte dei predetti dirigenti tecnici, si propone, altresì, di utilizzare, in tempi brevi, la maggior parte dei giovani tecnici per dotare la Regione di uno studio organico ed esaustivo sulle zone interne della Sicilia.

Detto studio dovrebbe servire, nella prospettiva dell'esame e dell'approvazione da parte di questa Assemblea di una legislazione quanto più possibile compiuta per la rivitalizzazione sociale, economica e civile di queste zone, in un quadro di rapporti osmotici fra queste, meno favorite, e le altre zone della Regione con l'ottica di ridurre quanto più possibile le condizioni della loro marginalità.

Lo studio dovrebbe servire, inoltre, per acquisire opportuni strumenti finanziari anche dall'intervento straordinario per l'attuazione di progetti che tale elaborazione dovesse evidenziare.

La Presidenza della Regione intende realizzare anche un corpo ispettivo che, mediante la utilizzazione di una parte di questi funzionari, possa consentire il controllo dell'attuazione dei piani annuali dell'intervento straordinario da parte degli enti che hanno ricevuto finanziamenti dal suddetto intervento.

In definitiva, si tratterebbe di un gruppo ispettivo che dovrebbe verificare l'esecuzione dei programmi e delle opere previste nei piani annuali.

Un'altra urgente necessità cui la Presidenza della Regione intende far fronte con la utilizzazione di questi tecnici, è quella relativa alle operazioni di trasferimento agli enti pubblici siciliani delle opere già realizzate dalla ex Cassa per il Mezzogiorno, ovvero di quelle opere alla cui realizzazione si è provveduto per mezzo dell'affidamento in concessione.

È noto, infatti, che gran parte di queste opere non è stata formalmente trasferita agli enti che dovranno provvedere alla loro gestione, sia per una laboriosa ricerca volta alla individuazione delle competenze istituzionali di tali enti in relazione alle opere da trasferire, sia perché l'Amministrazione regionale intende verificare, ancor prima di operare il trasferimento formale, lo stato di efficienza o di obsolescenza di tali opere al fine di chiedere all'Agenzia per il Mezzogiorno i finanziamenti necessari per ripristinarne la perfetta funzionalità.

Ovviamente una tale attività è fondamentalmente rivolta allo scopo di alleviare gli enti destinatari dagli oneri finanziari che dovessero occorrere non solo per la gestione che rimarrà di

loro competenza, ma proprio per il ripristino della funzionalità delle opere stesse.

Il gruppo di funzionari che l'Amministrazione intende destinare allo svolgimento delle competenze sopra illustrate dovrebbe, inoltre, occuparsi del controllo dei trasferimenti delle risorse finanziarie e delle opere ancora in corso di realizzazione.

Si tratta di circa 400 opere che comportano il trasferimento di circa 1000 miliardi agli enti concessionari che stanno eseguendo i lavori.

Anche in questi casi l'Amministrazione dovrà, ovviamente, seguire in modo approfondito la situazione e svolgere gli opportuni interventi presso il Ministero al fine di ottenere congrui finanziamenti ove le somme già stanziare dovessero rivelarsi insufficienti.

Inoltre, il gruppo di tecnici dovrebbe provvedere alle procedure di trasferimento agli enti da individuare delle opere ancora in corso di realizzazione condotte in gestione diretta da parte dell'ex Casmez.

Infine, desidero sottolineare che l'Amministrazione intende professionalizzare nella maniera più ampia possibile questi giovani funzionari tecnici facendoli partecipare a corsi di formazione plurisettimanali condotti da esperti del Formez e dal Ministero dell'intervento straordinario al fine di dotare l'Amministrazione regionale e, per essa, anche gli enti locali, di un nucleo di valutazione tecnico-economica che consenta alla Regione di compiere una rigorosa valutazione costi-benefici delle richieste di finanziamento rivolte sia all'intervento straordinario, sia al Fio, sia alla Cee ed ancora consentire agli enti interessati di poter corredare le loro richieste delle necessarie schede di valutazione previste dalla legislazione nazionale e comunitaria e per supportare dal punto di vista tecnico ed economico le loro richieste di finanziamento.

Da ultimo va considerato che proprio in questi giorni la Giunta di governo ha operato una rotazione del responsabile della direzione regionale per i rapporti extraregionali.

Il nuovo direttore regionale è stato da me incaricato di prospettare una risistemazione della direzione che, per quanto concerne la utilizzazione dei tecnici in parola, preveda l'affidamento agli stessi delle incombenze che si sono appena delineate in aggiunta a quelle che già questi funzionari assolvono dal novembre 1987.

PRESIDENTE. L'onorevole Piro ha facoltà di parlare per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Assessore, non solo mi dichiaro insoddisfatto, ma aggiungo, con qualche elemento di preoccupazione, che mi ritengo stupefatto delle dichiarazioni rese dall'Assessore alla Presidenza.

Certamente non può fare capo alla responsabilità dell'attuale Assessore ciò che si è realizzato o non si è realizzato nel passato; altrettanto certamente però deve fare capo all'attuale Assessore quello che si intende realizzare nel futuro, soprattutto quando esso non è lasciato alla sola discrezionalità della Amministrazione ma è regolato, come è il caso specifico, da una legge emanata con tanta enfasi e tanta pompa soltanto un mese fa da questa Assemblea.

Lei ha dichiarato, onorevole Assessore, che i tecnici assunti sono stati impiegati, fino al 10 settembre 1987, per una serie di incombenze legate alla predisposizione e alla presentazione dei progetti per il finanziamento all'Agenzia per il Mezzogiorno, in base alla legge numero 64 del 1986. Dal momento che questi tecnici sono stati assunti nel mese di luglio, risulterebbe che gli stessi abbiano lavorato due mesi. Lei dice poi che dal 20 ottobre 1986 è stato diramato un ordine di servizio, attraverso il quale ne è stata attuata una distribuzione all'interno dei gruppi. Quello che non è affatto chiaro è che cosa in effetti abbiano fatto questi tecnici all'interno dei gruppi: cioè quali mansioni abbiano svolto, di quali incarichi siano stati destinatari, quali risultati con il loro impiego si siano conseguiti. Ciò che affermo nella interrogazione lo riferisce la stampa riportando anche dichiarazioni degli stessi tecnici, ma sostanzialmente quello che conferma lei, onorevole Assessore, attraverso la risposta, è che in realtà i tecnici o sono stati totalmente inutilizzati, come è il caso di coloro i quali sono tuttora allocati in via Giacomo del Duca, o sono stati parzialmente utilizzati, come è il caso di alcuni tecnici che nel frattempo sono stati trasferiti a Palazzo d'Orléans.

La sua risposta, più che fornire un quadro dell'utilizzo ed una giustificazione di come sia stato utilizzato tale personale, conferma pienamente che l'Amministrazione regionale si è trovata nelle condizioni di non essere in grado di utilizzare a pieno le potenzialità professionali

e di lavoro rappresentate da questi tecnici, che pure erano stati assunti con una specifica destinazione: il lavoro intorno alle aree interne.

Personalmente ritengo che fosse eccessivo, e che sia tuttora eccessivo, prevederne l'utilizzazione soltanto per una funzione o presso una sola direzione. Ma il problema va visto sotto un altro aspetto, che è quello legato alla futura destinazione.

Onorevole Assessore, sono molto perplesso e — come ho detto poco fa — stupefatto dalla risposta, perché è fin troppo chiaro che, a fronte di una norma, quale è quella che — anche se non è stato recepito l'emendamento da me proposto — tuttavia è stata inserita nella legge sulla programmazione e che prevede l'utilizzo prioritario di questi tecnici all'interno dei gruppi di lavoro da doversi formare presso la direzione della programmazione, siamo invece in presenza di ipotesi di utilizzazione completamente diverse. Infatti si prevede l'utilizzo di alcuni di questi tecnici presso la direzione della programmazione e di alcuni altri ai rapporti extra regionali mentre è già quasi sicuro che un certo numero di questi tecnici (10, 12 o 15, non è ancora ben chiaro) verranno trasferiti presso sedi decentrate.

L'elemento che più mi preoccupa, nonostante in termini politici sia esattamente quello che abbiamo previsto ed abbiamo detto anche quando abbiamo votato contro la legge sulla programmazione, è che da questo ridisegno di utilizzo del personale risulta chiaro il fatto che non c'è nessuna intenzione da parte del Governo di dare attuazione alla legge sulla programmazione.

La direzione della programmazione resterà una struttura meramente cartacea; magari verranno potenziate altre strutture; si prevede, ad esempio, un'altra possibilità: che una parte di questi tecnici venga allocata nei singoli assessorati.

Concludendo, mi chiedo che senso abbia avuto l'approvazione di una legge che prevede la centralità della direzione della programmazione, se poi non è stata prevista l'esatta distribuzione dei gruppi al suo interno. Non comprendo che senso abbia avere approvato una legge che centralizza in qualche modo il lavoro di approntamento dei piani e dei progetti e della valutazione, per poi, nei fatti, renderla vana. Mi sembra un modo di procedere politicamente scorretto ed istituzionalmente schizofrenico.

Credo che su questo, onorevole Assessore,

lei debba attendersi altre iniziative, perché — lo ribadisco — non solo siamo insoddisfatti della risposta, ma siamo molto preoccupati delle cose che stanno succedendo.

PRESIDENTE. Si passa all'interrogazione numero 916: «Motivi della mancata immissione negli organici del Genio civile dei nuovi tecnici preposti alla sanatoria edilizia», dell'onorevole Palillo.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

FERRANTE, *segretario*:

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per il territorio e l'ambiente, all'Assessore per i lavori pubblici e all'Assessore alla Presidenza, per conoscere quali sono i motivi che impediscono di immettere negli organici del Genio civile delle province siciliane i tecnici preposti alla sanatoria edilizia, che hanno superato le prove selettive e che risultano vincitori» (916).

PALILLO.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ha facoltà di rispondere.

PETRALIA, *Assessore alla Presidenza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con riferimento a quanto richiesto con l'interrogazione numero 916, comunico che in esecuzione del decreto numero 3664 del 29 luglio 1986 sono state indette le prove scritte per tutte le 36 procedure concorsuali previste per le nove province della Sicilia.

Successivamente, dopo la correzione degli elaborati, è stato fissato, provincia per provincia e qualifica per qualifica, il diario delle prove orali che, nella maggior parte dei casi, sono state portate a compimento.

Man mano che l'Amministrazione ha ricevuto da parte delle Commissioni giudicatrici le graduatorie generali di merito, ha provveduto a richiedere i titoli di preferenza, prescritti dalla legge e richiamati nei bandi, a quei candidati che hanno trovato collocazione a parità di merito.

L'espletamento di tale ultimo adempimento ha consentito l'approvazione delle graduatorie degli ingegneri, degli architetti, dei geologi e dei geometri, relativamente alle province di Ragusa e Siracusa, provvedimenti che si trovano in corso di registrazione presso gli organi di controllo.

Ad avvenuta registrazione delle predette graduatorie, potrà essere dato corso alla sollecita assunzione dei predetti tecnici mediante la stipula di un contratto biennale, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 15 della legge regionale numero 26 del 1986.

Per quanto riguarda le altre sette province siciliane, comunico lo stato delle procedure concorsuali concernenti l'assunzione del predetto personale tecnico:

Provincia di Agrigento: sono stati richiesti i titoli di preferenza per le qualifiche di ingegnere, architetto e geologo. Per la qualifica di geometra si è in attesa di ricevere dalla Commissione giudicatrice la relativa graduatoria di merito.

Provincia di Caltanissetta: si attende che le Commissioni trasmettano le graduatorie di merito relative alle quattro qualifiche.

Provincia di Catania: sono stati richiesti i titoli di preferenza per le qualifiche di ingegnere, architetto e geologo. Per la qualifica di geometra, la Commissione ha trasmesso la graduatoria di merito il 16 giugno corrente; pertanto, sono in via di predisposizione le richieste dei titoli di preferenza.

Provincia di Enna: sono stati richiesti i titoli di preferenza per le quattro qualifiche.

Provincia di Agrigento: sono stati richiesti i titoli di preferenza per la qualifica di ingegnere. Si è in attesa di ricevere la graduatoria di merito per le altre tre qualifiche.

Provincia di Trapani: sono stati richiesti i titoli di preferenza per le quattro qualifiche.

Da quanto sopra emerge che le procedure concorsuali per queste sette province sono state definite o in via di definizione e, pertanto, è presumibile che in tempi brevi possa procedersi all'approvazione della graduatoria ed alla immissione in servizio del suddetto personale, non appena formalizzati i relativi contratti.

PRESIDENTE. L'onorevole Palillo ha facoltà di parlare per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

PALILLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi dichiaro soddisfatto per la risposta dell'Assessore alla Presidenza, in riferimento all'applicazione della graduatoria riguardante gli

uffici del Genio civile della Sicilia. Va però sottolineato che il tema della sanatoria riguarda tutte le province della Sicilia e che in alcuni comuni è già scaduto il termine biennale previsto dalla legge. Occorre allora procedere con maggiore sollecitudine rispetto al passato, perché finalmente vengano immessi nei loro posti di lavoro tutti i vincitori di concorso e quindi si possa consentire di chiudere questa vicenda che ormai si trascina da troppo tempo.

Discussione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Si passa al punto quinto dell'ordine del giorno che reca: Discussione di disegni di legge.

Seguito della discussione del disegno di legge: «Interventi a favore dell'edilizia scolastica ed universitaria» (45 - 207 - 270/A).

PRESIDENTE. Si procede al seguito della discussione del disegno di legge numeri 45 - 207 - 270/A: «Interventi a favore dell'edilizia scolastica ed universitaria», iscritto al numero 1.

Ricordo che l'esame del disegno di legge si era interrotto nella seduta numero 144 del 22 giugno scorso, dopo la votazione per scrutinio segreto dell'articolo 13, essendosi riscontrata la mancanza del numero legale.

Pongo in votazione l'articolo 13.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Do lettura del seguente parere espresso dalla Commissione finanza sugli emendamenti al disegno di legge in discussione, presi in esame ai sensi dell'articolo 113 del Regolamento interno:

«Con riferimento alla nota numero 10953/Alcp del 21 giugno 1988 si comunica che questa Commissione, nella seduta numero 72 del 23 giugno 1988, ha preso in esame, ai sensi dell'articolo 113 del Regolamento interno, gli emendamenti in oggetto richiamati ed ha deliberato quanto segue:

Articolo 1.

La Commissione ha preso atto della dichiarazione del Governo secondo la quale avrebbe

ritirato in Aula gli emendamenti a tale articolo presentati, l'uno, a firma del Presidente della Regione, l'altro, a firma dell'Assessore Gentile ed ha invece espresso parere favorevole su un nuovo emendamento all'articolo 1, presentato in questa sede a firma degli assessori Gentile e Trincanato, che si riporta qui di seguito:

Al primo comma sopprimere le parole da: "nell'ambito" fino alla fine del comma medesimo;

sostituire il secondo comma con il seguente:

"2. Per il finanziamento del programma si provvederà, per quanto riguarda il 1989, con lo stanziamento previsto nell'articolo 22, per gli anni 1990 e 1991, a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47";

Articolo 10.

Parere favorevole all'emendamento aggiuntivo articolo 10 *bis*, a firma Leone, con le seguenti modificazioni:

Sopprimere le parole: "che si iscrive al capitolo 79209" ed aggiungere invece, alla fine dell'articolo, le seguenti parole: "e destinato alle opere già finanziate con la predetta legge".

Articolo 22.

Parere favorevole all'emendamento sostitutivo a firma del Presidente della Regione;

parere favorevole all'emendamento a firma Leone;

parere sfavorevole all'emendamento modificativo a firma Gueli, Parisi ed altri.

Conseguentemente al parere favorevole espresso sugli emendamenti del Governo e dell'onorevole Leone, la Commissione ha deliberato di proporre il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: "spesa complessiva di lire 164.700 milioni" con le seguenti: "spesa complessiva di lire 214.700 milioni"; relativamente al richiamo dell'articolo 1, sostituire la cifra: "50.000" con: "100.000"; relativamente al richiamo dell'articolo 6, per l'anno 1988, sostituire la cifra: "10.000" con: "5.000"; dopo il richiamo all'articolo 10, aggiungere le seguenti parole: "articolo 10 bis (Integrazione fondo di accantonamento) 5.000 (anno 1988)"; sostituire, re-

lativamente al totale anno 1989, la cifra: "124.700" con: "174.700";

al secondo comma sostituire la cifra: "164.700" con: "214.700";

al terzo comma sostituire la cifra: "10.000 milioni" con: "5.000 milioni" e la cifra: "30.000 milioni" con: "35.000 milioni";

sostituire il quarto comma con il seguente:

"A decorrere dall'esercizio finanziario 1990 gli stanziamenti di spesa, salvo quelli di cui all'articolo 1 per i quali espressamente si provvede con quanto disposto nel secondo comma dell'articolo medesimo, nonché con esclusione di quelli di cui agli articoli 10 *bis* e 21, saranno iscritti in bilancio a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47".

Facendo seguito alla nostra nota numero 11130/Alcp del 23 giugno 1988, si comunica che questa Commissione, nella seduta numero 72 del 23 giugno 1988, ha preso altresì in esame, ai sensi dell'articolo 113 del Regolamento interno, l'emendamento aggiuntivo articolo 6 *bis*, a firma dell'assessore Gentile, fatto proprio in Aula dall'onorevole Laudani, allorquando il firmatario ha dichiarato di ritirarlo, ed ha deliberato di esprimere sullo stesso parere sfavorevole».

Onorevoli colleghi, riprendiamo, pertanto, l'esame dell'articolo 1, degli emendamenti allo stesso presentati e trasmessi in Commissione finanza, corredati del parere espresso dalla Commissione stessa, comprensivo delle proposte di modifica dalla stessa avanzate, di cui è stata data lettura.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

FERRANTE, segretario:

«TITOLO I

INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

Articolo 1.

Programmi di intervento

1. È autorizzata la formulazione di un programma di interventi nel settore dell'edilizia scolastica ordinaria, di cui alla legge regionale 15 novembre 1982, numero 130, nell'ambito

degli stanziamenti annuali previsti dall'articolo 22.

2. I programmi successivi al 1989 verranno formulati con le stesse modalità ed al loro finanziamento si provvederà con stanziamento di bilancio.

3. Le strutture e gli impianti, a servizio della scuola, da destinare ad attività e/o culturali devono essere realizzati su richiesta dell'ente obbligato, nelle misure idonee previste dalle federazioni competenti con sistemi modulari, al fine di consentire la normale attività sportiva o culturale».

PRESIDENTE. Ricordo che erano stati presentati all'articolo 1 tre emendamenti, dal Presidente della Regione, dall'Assessore per i beni culturali ed ambientali e dal Presidente della Commissione onorevole Culicchia.

Do lettura del testo degli emendamenti presentati:

— dal Governo:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«È autorizzata la formulazione di un programma di intervento nel settore dell'edilizia scolastica ordinaria, di cui alla legge regionale 15 novembre 1982, numero 130, diretto alla eliminazione dei locali impropri e dei doppi turni, nonché di gravi carenze qualitative, da finanziarsi nell'ambito degli stanziamenti annuali previsti dall'articolo 22»;

— dal Presidente della Regione:

Emendamento all'emendamento del Governo sostitutivo del primo comma dell'articolo 1:

Sopprimere le parole da: «nell'ambito» fino alla fine del comma;

— dalla Commissione:

Al terzo comma, dopo il termine: «attività» aggiungere: «sportive».

GENTILE, Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE, Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. Signor Presidente, dichiaro di ritirare i due emendamenti all'articolo 1 presentati dal Governo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Comunico che il Governo ha presentato il seguente nuovo emendamento all'articolo 1, sul quale la Commissione «finanza» ha espresso parere favorevole:

Al primo comma sopprimere le parole da: «nell'ambito» fino alla fine del comma medesimo;

sostituire il secondo comma con il seguente:

«2. Per il finanziamento del programma si provvederà, per quanto riguarda il 1989, con lo stanziamento previsto nell'articolo 22, per gli anni 1990 e 1991, a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47».

LAUDANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAUDANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho l'impressione che con l'emendamento proposto si voglia introdurre una innovazione che non ha alcun fondamento nella normativa regionale relativa al bilancio o alla spesa regionale medesima. Si vuole introdurre un meccanismo in virtù del quale sarà assolutamente impossibile predisporre il cosiddetto piano triennale per l'edilizia scolastica. Se si considera attentamente l'emendamento predisposto dalla Commissione «finanza» (che poi riecheggia la proposta avanzata ieri sera dal Presidente della Regione), si nota che la controversa vicenda, che si è aperta nella discussione in Aula ieri sera, verrebbe risolta in questa maniera: si avrebbe una norma sostanziale che prevede l'obbligo da parte dell'Assessore di predisporre un piano triennale per l'edilizia scolastica.

Si avrebbe sotto il profilo finanziario invece una previsione di stanziamento relativo al solo anno 1989, con la conseguenza che l'Assessore competente non sarà nelle condizioni di predisporre alcun piano triennale, poiché non conoscerà né l'ammontare esatto della provvista finanziaria per la copertura del piano stesso, né il tetto massimo di impegno di spesa nel triennio. Quest'ultima ipotesi è in relazione a quella che avrebbe potuto essere l'altra soluzione alla stregua della recente normativa approvata in materia di bilancio. In buona sostanza l'Assessore regionale non è nelle condizioni di predisporre il piano triennale.

Signor Presidente, sono perplessa di fronte a questo problema tecnico che — ne sono convinta — paralizzerà l'operatività della legge. Sin da ora annunzio che, se dovesse essere mantenuta questa formulazione, i comunisti voteranno contro una legge formulata in modo così impreciso.

Poi spiegheremo a tutta la Sicilia con quale sistema si approvano le leggi in questa Assemblea regionale! È evidente, infatti, l'intento, sin dal primo articolo, di impedirne il funzionamento. Sulla base di quali elementi l'Assessore predisporrà il piano triennale? Sulla base del fabbisogno di aule? No, perché il fabbisogno è tale da potere essere soddisfatto soltanto in un ventennio e forse neanche in tale lungo lasso di tempo. Sulla base di quale parametro potranno essere predisposti il piano triennale e il piano annuale di attuazione?

Non potendosi dare risposta a tali interrogativi, allora sarebbe meglio eliminare la parte in cui si parla di un piano triennale. Onorevole Chessari, devo dire che sicuramente non è stato fatto un grande lavoro di chiarezza sotto questo profilo. Allora chiedo come si intenda procedere per l'edilizia scolastica, considerato che è stata approvata una legge che riguarda le procedure della programmazione. Si è detto che le procedure della programmazione sono essenziali per rendere chiare ed esplicite le scelte politiche e finanziarie che la Regione intende adottare nel triennio e con aggiornamento annuale.

Questa norma, così come è formulata, è in contrasto sia con le norme precedenti, sia con le nuove norme relative alle procedure della programmazione. Chiedo all'Assessore: dovrà predisporre un piano annuale o un piano triennale? In base a quali criteri l'Assessore lo predisporrà? In base a quali criteri la Regione stabilirà la copertura finanziaria di anno in anno?

Si sta tentando di creare un meccanismo che si blocca da tutti e due i lati. Si blocca nella parte dell'Amministrazione regionale che fa capo all'Assessore per i beni culturali, si blocca nella parte di Amministrazione che è intestata all'Assessore per il bilancio.

Così come è formulata, questa norma non riesce a soddisfare l'esigenza politica di fondo di stabilire il numero di anni e l'ammontare della provvista finanziaria necessari per dare una risposta definitiva al fabbisogno di edilizia scolastica: invece era proprio questo lo scopo per cui la sesta Commissione ha approvato tale disegno di legge. Questo problema politico non

viene risolto da tale norma; ma non è risolto neanche l'aspetto amministrativo di una spesa programmata: si conferisce — se mi consentite — al Governo nel suo complesso la facoltà di determinare arbitrariamente, anno per anno, quali e quante scuole si devono finanziare, senza alcun criterio di programmazione. Del resto ho già dimostrato che non è possibile attuare alcuna programmazione. Si vuole così riaprire attorno all'edilizia scolastica il mercato dei progetti e dei finanziamenti, quello stesso mercato che si era ritenuto di eliminare con l'approvazione della legge regionale 25 novembre 1982, numero 130.

GENTILE, *Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE, *Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei essere il più chiaro possibile sulla questione, tenendo conto del fatto che stiamo per arrivare ad una soluzione particolarmente travagliata almeno per due ordini di ragioni.

La prima è che nella materia agiamo a fronte di un fabbisogno quantificabile in una cifra tale da non potere essere obiettivamente contenuta, nel suo complesso, in uno stanziamento previsto in bilancio, almeno in tempi relativamente brevi. Per coprire tutto il fabbisogno, occorrerebbe, infatti, uno stanziamento valutabile, in maniera approssimativa, fra i mille e i millecinquecento miliardi. Dall'altra parte, è stato anche evidenziato, già in occasioni precedenti, come lo stanziamento, pur ridotto, previsto nel testo del disegno di legge predisposto dalla Commissione, non rientrava nella compatibilità finanziaria complessiva per l'anno in corso e per quelli a venire di cui può disporre il Governo. Quindi è stata una valutazione complessiva del Governo e della Commissione «finanza», che ha ridotto notevolmente l'importo complessivo disponibile, soprattutto per la parte che riguarda l'intervento a favore dell'edilizia scolastica nelle scuole dell'obbligo e nelle scuole secondarie.

Si è posta altresì un'altra esigenza, che il Governo ha rappresentato attraverso le parole del Presidente della Regione in quest'Aula: anche per questo tipo di interventi bisogna ispirarsi a

criteri e posizioni che il Governo più in generale mantiene anche in ordine ad altre leggi di spesa. Bisogna, cioè, rapportare di volta in volta gli impegni finanziari che l'Amministrazione assume, in base alle leggi approvate dall'Assemblea, alla possibilità pratica che questi finanziamenti possano essere utilizzati immediatamente, per evitare di immobilizzare somme ingenti, rispetto a una capacità di spesa che risulterebbe sottostimata rispetto allo stesso investimento.

Vi è una terza esigenza, che questa mattina è stata prospettata anche in Commissione «finanza»: ed è quella che comunque l'Amministrazione sia in grado di formulare — almeno come scelta politica dell'Assessorato — un programma di intervento che non sia contenuto temporalmente nell'arco dell'anno.

Allora, tenuto conto di tutte queste esigenze, come intende porsi l'Amministrazione e come ci invita a muoverci l'attuale stesura dell'articolo 1, qualora fosse approvato con gli emendamenti approvati dalla Commissione «finanza»?

Facendo riferimento alle procedure per la programmazione contenute nell'articolo 2 dello stesso disegno di legge, l'Amministrazione inviterà gli enti locali a trasmettere le richieste che ritengono di dover avanzare in ordine al fabbisogno che tali enti hanno individuato per il territorio di loro competenza, per quanto riguarda i programmi di edilizia scolastica. La procedura altresì prevede — come è indicato nel primo comma dell'articolo 2 — che vi sia una sorta di filtro o di sistemazione di queste richieste ad opera dei consigli scolastici provinciali e dei provveditorati agli studi, che provvederanno a trasmettere le richieste — che non hanno ancora la valenza del programma — all'Amministrazione regionale.

Sicuramente l'ammontare complessivo di risorse occorrenti a far fronte al fabbisogno così individuato sarà superiore rispetto all'ammontare delle risorse disponibili per l'attuazione della legge.

Le richieste che perverranno da parte degli enti obbligati costituiranno nell'insieme, se non un programma, almeno una immagine di quelle che sono le esigenze più immediate. È presumibile, peraltro, che gli enti locali non presenteranno una mole di richieste tali da coprire il fabbisogno reale, ma presenteranno richieste che siano motivate anche dalla capacità di programmazione e di progettazione che hanno

gli stessi enti locali. L'Amministrazione regionale, cioè l'Assessorato, preparerà un elenco di queste richieste che diventerà il terreno di confronto e di intervento dell'Amministrazione stessa. L'Amministrazione avrà per ogni anno una certa dotazione finanziaria, per il 1989 già quantificata in circa 100 miliardi con un emendamento che discuteremo successivamente; per il 1990 e il 1991 non sa ancora di quali somme disporrà perché si provvederà, di volta in volta, con la legge di bilancio.

L'indicazione che dà il Governo è questa: poiché è presumibile che, in relazione ai tempi che occorrono per rimettere in moto il meccanismo, nel 1989 non sarà, praticamente, possibile investire più di quella somma di 100 miliardi, alla fine dell'esercizio finanziario sarà necessario vedere cosa si è potuto fare, rispetto alle richieste degli enti locali, in modo da avanzare una proposta di finanziamento per l'anno successivo da iscrivere in bilancio per il 1990. Così avverrà anche per il 1991. In questa maniera si avrà un'idea dell'ammontare delle somme che si potranno spendere nell'anno successivo, in base alle richieste pervenute e alle somme utilizzate nell'anno precedente.

LAUDANI. Questo è il programma triennale?

GENTILE, *Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione*. No, purtroppo il programma triennale che si voleva proporre con l'articolo 1, per motivi che attengono alla legge regionale 8 luglio 1977 numero 47, sui bilanci e la contabilità della Regione, non si potrà realizzare.

LAUDANI. Si può realizzare, se si fissa il tetto della spesa nei tre anni. Siccome non si possono fare scelte...

TRINCANATO, *Assessore per il bilancio e le finanze*. Si ripeterebbe l'errore che si è già fatto per gli altri programmi...

PRESIDENTE. Onorevole assessore Trincanato, lei avrà la facoltà di parlare se lo chiederà.

GENTILE, *Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione*. Da un punto di vista logico le obiezioni dell'onorevole Laudani hanno un fondamento, tuttavia l'impo-

stazione che sto esprimendo a nome del Governo — non sto riferendo mie tesi personali — risponde ad un criterio e ad una logica di politica degli investimenti che la Regione e il Governo si sono dati, discutibile o meno. Sto così fornendo il chiarimento che veniva richiesto.

L'Amministrazione ha un orientamento generale che è quello di dare una disponibilità teorica ampia, anche prevedendo, come è stato dichiarato, la possibilità di rimodulare il bilancio per l'anno 1989, stabilendo nel contempo un incremento per il biennio 1990-1991 rispetto alla somma stanziata per il 1989: è infatti opportuno stanziare un importo superiore nel caso in cui la capacità di spesa nel settore e il tipo di richieste lo rendano necessario. Questa è l'impostazione del Governo. Allora si tratta di una proposta, in fondo, rispondente alle indicazioni di carattere generale che il Governo segue.

A mio giudizio, anche come Assessore al ramo, credo che tutto sommato si possa così consentire di rapportare l'impegno della Regione a quella che è la sua effettiva capacità di spesa anno per anno. Ritengo che, nelle condizioni date, sia obiettivamente uno strumento, se non il migliore, quanto meno sufficiente per un intervento fattivo e concreto nella materia dell'edilizia scolastica. Questo è quanto credo di potere dichiarare in risposta all'obiezione dell'onorevole Laudani. Non desidero negare validità alle argomentazioni esposte, ma nella situazione presente, con il tipo di compatibilità finanziaria vigente, con il tipo di indirizzo che il Governo si è dato, ritengo che quanto delineato sia il massimo che in questa sede possa essere proposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo al primo comma dell'articolo 1, sul quale la Commissione «finanza» ha espresso parere favorevole.

Per maggior chiarezza ne do nuovamente lettura:

Al primo comma sopprimere le parole da: «nell'ambito» fino alla fine del comma medesimo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento del Governo al secondo comma dell'articolo 1, sul

quale la Commissione «finanza» ha espresso parere favorevole.

Per maggiore chiarezza ne do nuovamente lettura:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

«2. Per il finanziamento del programma si provvederà, per quanto riguarda il 1989, con lo stanziamento previsto nell'articolo 22, per gli anni 1990 e 1991, a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

TRINCANATO, Assessore per il bilancio e le finanze. Signor Presidente, chiedo la riprova della votazione ai sensi dell'articolo 128 del Regolamento.

PRESIDENTE. In accoglimento della richiesta del Governo, pongo nuovamente in votazione l'emendamento al secondo comma dell'articolo 1.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'emendamento, presentato dalla Commissione al terzo comma dell'articolo 1, del quale do nuovamente lettura:

Dopo il termine: «attività» aggiungere: «sportive».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'esame dell'emendamento aggiuntivo articolo 6 bis, in precedenza accantonato, presentato dal Governo, dallo stesso ritirato e fatto proprio dall'onorevole Laudani ai sensi del primo comma dell'articolo 114 del Regolamento interno.

Invito il deputato segretario a darne nuovamente lettura.

FERRANTE, segretario:

«Articolo 6 bis.

Le competenze previste dall'articolo 1, lettera d), della legge regionale 25 luglio 1969, numero 23, limitatamente alle opere di edilizia scolastica relative alla scuola materna e dell'obbligo per lavori di completamento, ristrutturazione, riparazione e manutenzione sono esercitate dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

L'Amministrazione regionale darà comunicazione annuale dei finanziamenti disposti alla Commissione legislativa dell'Assemblea regionale competente per la pubblica istruzione.

Agli oneri derivanti dall'esercizio delle predette competenze si farà fronte con parte della dotazione finanziaria del capitolo 68357 del bilancio di previsione della Regione per il triennio 1988-1990, da prelevare per un ammontare di lire 20.000 milioni».

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

CULICCHIA, Presidente della Commissione. Contrario a maggioranza.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

GENTILE, Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. Contrario.

LAUDANI. Contrario! Ma se l'emendamento era stato presentato dal Governo!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento articolo 6 bis.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'esame dell'emendamento articolo 10 bis, in precedenza accantonato, presentato dall'onorevole Leone.

Invito il deputato segretario a darne nuovamente lettura.

FERRANTE, segretario:

«Articolo 10 bis.

Integrazione fondo di accantonamento

È autorizzata per l'anno finanziario 1988 la spesa di lire 5.000 milioni che si iscrive al ca-

pitolo 79209 per l'incremento del fondo di accantonamento previsto dal quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale 15 novembre 1982, numero 130».

PRESIDENTE. Ricordo che la Commissione «finanza» ha espresso su di esso parere favorevole con la proposta della seguente modifica: *sopprimere le parole: «che si iscrive al capitolo 79209» ed aggiungere invece, alla fine dell'articolo, le seguenti parole: «e destinato alle opere già finanziate con la predetta legge».*

Pongo in votazione la proposta di modifica pervenuta da parte della Commissione «finanza».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvata)

Pongo in votazione l'emendamento articolo 10 bis nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 14.

FERRANTE, segretario:

«Articolo 14.

Procedure per la programmazione

1. I programmi di cui all'articolo 13 vengono formulati sulla scorta delle indicazioni dei consigli di amministrazione degli enti interessati e sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione legislativa competente per la pubblica istruzione dell'Assemblea regionale siciliana».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 14 è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

Aggiungere dopo le parole: «di cui all'articolo 13» le parole: «che potranno riguardare anche l'Isef».

FERRANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che questo emendamento non possa essere accolto, in ossequio agli articoli 111, secondo comma, e 123 *bis* del Regolamento interno, perché è di contenuto identico ad un emendamento presentato ieri all'articolo 13, che era formulato in questi termini: «nonché altri istituti di tipo universitario». Nella esplicitazione, l'Assessore Trincanato aveva proprio menzionato l'Isef; per cui ritengo che non possa essere preso in considerazione, perché in contrasto con una precedente deliberazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. L'osservazione dell'onorevole Ferrante è da ritenersi fondata, anche in considerazione del fatto che, quando l'Aula respinse il precedente emendamento all'articolo 13 cui si è fatto riferimento, l'Assessore Trincanato aveva espressamente menzionato l'Isef.

L'emendamento aggiuntivo all'articolo 14 è pertanto da considerarsi precluso ai sensi dell'articolo 123 *bis* del Regolamento.

Pongo in votazione l'articolo 14.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 15.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 15.

Contributi per la manutenzione

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente alle università degli studi di Catania, Messina e Palermo, nonché all'Istituto universitario di magistero di Catania e alle corrispondenti opere universitarie, un contributo per concorrere alle spese per la manutenzione degli edifici permanentemente destinati ad attività istituzionali delle stesse.

2. È fatto obbligo all'Amministrazione regionale di esercitare la vigilanza amministrativa e tecnica sulla utilizzazione del contributo».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 15 è stato presentato dagli onorevoli Bono e Cusimano il seguente emendamento:

L'articolo 15 è soppresso.

BONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento soppressivo proposto all'articolo 15 è motivato dal fatto che lo stesso articolo 15 rientra in quella logica, già contestata ieri sera dal Gruppo del Movimento sociale, di intervenire con risorse finanziarie della Regione per fare fronte ad impegni che dovrebbero invece essere sostenuti facendone carico alle casse dello Stato.

L'articolo 15 prevede che l'Amministrazione regionale sia autorizzata a concedere annualmente alle università di Messina, Catania e Palermo, nonché all'istituto di magistero di Catania e alle corrispondenti opere universitarie, un contributo per concorrere alle spese di manutenzione degli edifici permanentemente destinati ad attività istituzionali delle stesse. Queste incombenze, evidentemente, non sono istituzionalmente a carico della Regione. Noi riteniamo che l'Assemblea regionale debba difendere il diritto delle università siciliane ad avere lo stesso livello scientifico, strutturale e di supporto delle università nazionali. Ma riteniamo anche che lo si debba fare chiedendo con forza allo Stato di far fronte ai suoi doveri nei confronti della Sicilia e delle università siciliane.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

CULICCHIA, *Presidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

GENTILE, *Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione*. Contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 15.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 16.

FERRANTE, *segretario*:

«TITOLO III
NORME COMUNI

Articolo 16.
Esercizio delle competenze

1. Tutte le competenze attribuite all'Amministrazione regionale dalla presente legge sono esercitate dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

2. Per l'espletamento delle competenze nel settore del coordinamento, della programmazione e dell'esecuzione, nonché della vigilanza e del controllo degli interventi è utilizzato personale tecnico assegnato, o da assegnare, in posizione di comando a tempo indeterminato presso il servizio dell'edilizia scolastica ed universitaria».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 17.

FERRANTE, segretario:

«Articolo 17.

Affidamento ed esecuzione delle opere

1. L'affidamento e l'esecuzione degli interventi previsti dalla presente legge sono disciplinati dalla legislazione regionale in materia di lavori pubblici.

2. Nei limiti di cui all'articolo 26 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21, la nomina del collaudatore compete all'Amministrazione regionale, anche per le opere incluse nei programmi a contributo o nei programmi comunque formulati dalla stessa Amministrazione regionale.

3. La programmazione della quota di riserva di cui all'articolo 56 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 86, relativamente all'edilizia scolastica, è attribuita all'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 18.

FERRANTE, segretario:

«Articolo 18.

Abbattimento barriere architettoniche

1. Nella Regione siciliana, al fine di favorire e promuovere l'inserimento e l'integrazione dei cittadini in condizioni di permanente disabilità fisica e sensoriale nella vita sociale e di relazione, i progetti di edilizia scolastica ed universitaria non saranno ammessi a finanziamento se non conformi alle prescrizioni sulla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

2. La conformità deve risultare da apposita dichiarazione dell'organo tecnico competente a rendere il parere sul progetto, senza la quale non potrà essere emesso il relativo decreto.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare progetti finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici scolastici di ogni ordine e grado».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 19.

FERRANTE, segretario:

«Articolo 19.

Acquisto di edifici monumentali

1. Possono utilizzare le procedure di cui all'articolo 21 della legge regionale 1 agosto 1977, numero 80, relativa all'acquisto di edifici monumentali, oltre che gli enti locali, anche le università e le opere universitarie dell'Isola.

2. Tali edifici dovranno essere destinati rispettivamente ad attività scolastiche negli istituti di secondo grado, per gli enti locali; a se-

de di istituti per le università; per attività culturali per le opere universitarie.

3. Agli enti di cui sopra possono essere concessi contributi del 95 per cento per il restauro e per le attrezzature necessarie a rendere funzionali gli edifici acquisiti».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 20.

FERRANTE, segretario:

«Articolo 20.

Dichiarazione di pubblica utilità

1. Ai soli fini dei procedimenti espropriativi tutte le opere incluse nei programmi di edilizia scolastica ed universitaria formulati in esecuzione nella presente legge sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 21.

FERRANTE, segretario:

«Articolo 21.

Contributi su interessi per mutui in favore delle università

1. Per il completamento dei programmi di edilizia universitaria-ospedaliera di cui all'articolo 39 della legge 21 dicembre 1978, numero 843, eseguiti ed emessi in precedenza al contributo dello Stato, è autorizzato, per l'anno finanziario 1988, il limite trentacinquennale d'impegno di lire 9.700 milioni destinato alle università di Palermo, Catania e Messina, rispettivamente per lire 6.050 milioni, lire 2.550 milioni e lire 1.100 milioni».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 21 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Bono e Cusimano:

L'articolo 21 è soppresso;

— dal Presidente della Commissione:

Sostituire il termine: «emessi» con: «ammessi».

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 21 a firma degli onorevoli Bono e Cusimano.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo della Commissione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 22.

FERRANTE, segretario:

«Articolo 22.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per il biennio 1988-89, la spesa complessiva di lire 164.700 milioni, così suddivisa:

	1988	1989
	(milioni di lire)	
Articolo 1. (Programma di intervento dell'edilizia scolastica)	—	50.000
Articolo 5. (Interventi urgenti)	3.000	3.000
Articolo 6. (Contributi per manutenzione ordinaria)	10.000	10.000
Articolo 8. (Adeguamento a norme anti-infortunistiche)	4.000	4.000
Articolo 10. (Integrazioni finanziarie)	5.300	15.000
Articolo 13. (Programmi di interventi dell'edilizia universitaria)	—	20.000
Articolo 15. (Contributi per manutenzione universitaria)	5.000	5.000
Articolo 18. (Abbattimento barriere architettoniche)	3.000	3.000
Articolo 19. (Acquisto edifici monumentali)	—	5.000
Articolo 21. (Contributi su interessi per mutui in favore dell'università)	9.700	9.700
Totale	40.000	124.700

2. Gli oneri di lire 164.700 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 05.00 - Progetto strategico "E": Attivazione e qualificazione dell'intervento sociale.

3. All'onere di lire 40.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede, quanto a lire 10.000 milioni di cui all'articolo 6, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 30.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 1990 gli stanziamenti di spesa, con esclusione di quelli di cui all'articolo 21, saranno iscritti in bilancio a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 22 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— Dal Governo:

Sostituire alla colonna 1989 la cifra: «50.000» con: «100.000»;

— dall'onorevole Leone:

Il primo comma dell'articolo 22 è modificato nel seguente nuovo testo:

«Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per il biennio 1988-1989, la spesa complessiva di lire 164.700 milioni, così suddivisa:

	1988	1989
	(milioni di lire)	
Articolo 1. (Programma di intervento dell'edilizia scolastica)	—	50.000
Articolo 5. (Interventi urgenti)	3.000	3.000
Articolo 6. (Contributi per manutenzione ordinaria)	5.000	10.000
Articolo 8. (Adeguamento a norme anti-infortunistiche)	4.000	4.000
Articolo 10. (Integrazioni finanziarie)	5.300	15.000
Articolo 10 bis. (Integrazione fondo accantonamento)	5.000	0
Articolo 13. (Programmi di interventi dell'edilizia universitaria)	—	20.000»;

— dagli onorevoli Gueli, Parisi ed altri:

Dopo le parole: «articolo 1 (programma di interventi dell'edilizia scolastica)» scrivere sotto 1988 la cifra: «20.000» e sostituire sotto 1989:

«lire 50.000» con: «lire 200.000» e dopo le parole: «articolo 19 (acquisto edifici monumentali)» sostituire: «5.000» con: «25.000».

Ricordo che la Commissione «finanza», in relazione all'articolo 22, ha deliberato quanto segue:

parere favorevole all'emendamento sostitutivo a firma del presidente Nicolosi;

parere favorevole all'emendamento a firma Leone;

parere sfavorevole all'emendamento modificativo a firma Gueli, Parisi ed altri.

Conseguentemente al parere favorevole espresso sugli emendamenti del Governo e dell'onorevole Leone, la Commissione ha deliberato di proporre il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: «spesa complessiva di lire 164.700 milioni» con le seguenti: «spesa complessiva di lire 214.700 milioni»;

relativamente al richiamo dell'articolo 1, sostituire la cifra: «50.000» con: «100.000»;

relativamente al richiamo dell'articolo 6, per l'anno 1988, sostituire la cifra: «10.000» con: «5.000»;

dopo il richiamo all'articolo 10, aggiungere le seguenti parole: «Articolo 10 bis (Integrazione fondo di accantonamento) 5.000 (anno 1988)»; sostituire, relativamente al totale anno 1989, la cifra: «124.700» con: «174.700»;

al secondo comma sostituire la cifra: «164.700» con: «214.700»;

al terzo comma sostituire la cifra: «10.000 milioni» con: «5.000 milioni» e la cifra: «30.000 milioni» con: «35.000 milioni»;

al quarto comma sostituire il quarto comma con il seguente:

«A decorrere dall'esercizio finanziario 1990 gli stanziamenti di spesa, salvo quelli di cui all'articolo 1 per i quali espressamente si provvede con quanto disposto nel secondo comma dell'articolo medesimo, nonché con esclusione di quelli di cui agli articoli 10 bis e 21, saranno iscritti in bilancio a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47».

Risulta necessario un aggiustamento di carattere formale in relazione alla mancata approvazione dell'emendamento al secondo comma dell'articolo 1.

TRINCANATO, *Assessore per il bilancio e le finanze*. Dichiaro di ritirare l'emendamento del Governo trasmesso alla Commissione «finanza».

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

LEONE. Dichiaro di ritirare l'emendamento a mia firma, testé letto e già trasmesso alla Commissione «finanza».

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

PARISI. Anche a nome degli altri presentatori, dichiaro di ritirare l'emendamento a mia firma trasmesso alla Commissione «finanza».

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

TRINCANATO, *Assessore per il bilancio e le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRINCANATO, *Assessore per il bilancio e le finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo è favorevole al corpo di emendamenti proposto dalla Commissione «finanza».

Ritiene però che l'emendamento al quarto comma dell'articolo 22 sia da ritenersi superato a causa della mancata approvazione da parte dell'Aula dell'emendamento al secondo comma dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, l'emendamento della Commissione «finanza» al quarto comma dell'articolo 22 è superato.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione «finanza» al primo comma dell'articolo 22.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione «finanza» al secondo comma dell'articolo 22.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione «finanza» al terzo comma dell'articolo 22.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

Al quarto comma dell'articolo 22 dopo le parole: «con esclusione di quelli di cui» inserire le seguenti altre: «all'articolo 10 bis e».

TRINCANATO, *Assessore per il bilancio e le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRINCANATO, *Assessore per il bilancio e le finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento testé proposto dal Governo ha lo scopo di inserire il riferimento all'articolo 10 bis nel testo originario del quarto comma dell'articolo 22.

Tale riferimento era infatti contenuto soltanto nel testo dell'emendamento proposto dalla Commissione «finanza» al quarto comma dell'articolo 22, emendamento che è stato testé dichiarato superato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo al quarto comma dell'articolo 22.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 23.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 23.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione la delega alla Presidenza per il coordinamento formale del disegno di legge.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvata)

Avverto che la votazione finale del disegno di legge verrà effettuata in una seduta successiva.

PRESIDENTE. Per l'assenza dall'Aula dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, viene rinviata la discussione del disegno di legge. «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 maggio 1981, numero 98: "Norme per l'istituzione di parchi e riserve naturali"» (28/A), iscritto al numero 2 del punto quinto dell'ordine del giorno.

Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a domani, venerdì 24 giugno 1988, alle ore 10,00, con il seguente ordine del giorno:

I — Comunicazioni.

II — Richiesta di procedura d'urgenza per il disegno di legge numero 544: «Interventi creditizi a favore degli emigrati».

III — Mozioni demandate alla Conferenza dei capigruppo per l'indicazione della data di discussione: numeri 7,9,10, 11, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55 e 56.

IV — Svolgimento di interrogazioni ed interpellanze della rubrica «Enti locali».

La seduta è tolta alle ore 18,50.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Salvatore Montesanti

Grafiche Renna S.p.A. - Palermo

ALLEGATO

RISPOSTA SCRITTA AD INTERROGAZIONE

LO GIUDICE DIEGO - COCO. — «All'Assessore alla Presidenza, rilevato:

— che, con la legge regionale 9 maggio 1986, numero 21, l'Amministrazione regionale veniva autorizzata ad effettuare i concorsi interni a favore del personale dipendente per il conseguimento della qualifica superiore;

— altresì, che sono passati quasi due anni e nessun provvedimento è stato adottato (tranne la nomina della Commissione giudicatrice) per l'effettuazione della prova concorsuale che interessa il personale regionale che aspira al conseguimento della qualifica di assistente;

considerato che è urgente e necessario dare attuazione al dettato della legge che ha, giustamente, determinato legittime aspettative tra i dipendenti regionali in possesso dei requisiti richiesti;

tutto ciò rilevato e considerato, per sapere:

1) i motivi che fino ad oggi hanno impedito l'effettuazione delle prove di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, numero 21;

2) quando l'Amministrazione regionale intende dare attuazione al disposto della legge onde soddisfare le legittime attese dei dipendenti regionali interessati» (775).

RISPOSTA. — «In relazione a quanto rappresentato e richiesto dalla signoria vostra onorevole con l'interrogazione numero 775 del 2 febbraio 1988 trasformata in risposta scritta dalla Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana, comunico quanto appresso:

«L'articolo 1 della legge regionale 9 maggio 1986, numero 21 ha previsto l'effettuazione di concorsi interni per il passaggio alla qualifica superiore riservati al personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale.

Il bando di concorso per il passaggio alla qualifica di assistente cui fa riferimento la signoria

vostra onorevole in uno ad altri 14 bandi è stato pubblicato in data 10 gennaio 1987 ad appena sette mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 21 citata.

Il bando medesimo ha previsto la possibilità per i dipendenti che erano in attesa di provvedimenti di formalizzazione di inquadramento o di riconoscimento di servizi pregressi prestati pre-ruolo, di produrre successivamente alla presentazione della domanda il prescritto e necessario attestato di servizio comprovante il possesso della qualifica rivestita e dell'anzianità necessaria per l'ammissione al concorso.

Naturalmente il bando non prevedeva, né era possibile prevederlo, alcun termine di decadenza in ordine alla produzione del suddetto certificato di servizio che, pertanto, in moltissimi casi, è stato presentato dagli interessati fino a qualche giorno addietro nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione del bando stesso.

D'altronde l'Amministrazione non avrebbe potuto escludere centinaia di aspiranti per la mancata produzione del certificato di servizio per fatto della stessa Amministrazione la quale non poteva rilasciarlo a causa della mancata, e del resto impossibile, contestuale adozione di migliaia di provvedimenti di inquadramento o di riconoscimento di servizi spettanti ai dipendenti regionali, in particolare in attuazione delle norme dettate dalla legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41.

Nonostante allo stato l'Amministrazione sia impegnata nello svolgimento di adempimenti che interessano oltre 60 procedure concorsuali, ha tuttavia provveduto, oltre alla nomina della Commissione, all'esame delle circa 900 istanze presentate, alla adozione dei provvedimenti di esclusione per i non aventi diritto ai sensi delle relative disposizioni di legge e ad evadere il conseguente relativo contenzioso in sede giurisdizionale.

chi degli ammessi al fine di trasmetterli alla Commissione giudicatrice per la fissazione del calendario degli esami.

Resto a disposizione della signoria vostra onorevole per quant'altro ritenesse necessario'».

L'Assessore
PETRALIA.